

PREFAZIONE ALLA RIEDIZIONE DIGITALE

di Andrea Lassandari

1. L'opera nel percorso scientifico di un Maestro.

Contrattazione e partecipazione. Studio di relazioni industriali in una azienda italiana è pubblicato nel 1968.

Si tratta della analisi di una «esperienza di consultazione mista» (d'ora in poi anche CM), come «la chiamavano i suoi protagonisti interessati a sapere cosa ne pensassi» (Romagnoli 2017, p. 776), presso l'impresa tessile lombarda Bassetti ed anzi in particolare lo stabilimento di Rescaldina della medesima, «a cui è strettamente legata la storia della CM» (p. 35)^[1].

Della Bassetti si era peraltro già occupato Pizzorno, nel 1960, quanto ora soprattutto al rapporto con l'area territoriale di insediamento, in *Comunità e razionalizzazione: ricerca sociologica su un caso di sviluppo industriale*, Torino, Einaudi, volume cui viene fatto ripetutamente riferimento nel momento in cui Romagnoli descrive, nel primo capitolo, il contesto in cui matura l'esperienza di CM.

Il libro viene inserito nella collana Studi e ricerche, assieme a opere di prevalente carattere sociologico, anche con impostazione in apparenza molto vicina: si veda ad es. il testo di Spreafico, del medesimo anno, dal titolo *Un'industria, una città. Cinquant'anni alle officine "Reggiane"*.

Romagnoli è però il primo giurista che pubblica in questa collana.

Presentare il libro consente allora in effetti di dare innanzitutto conto del peculiare itinerario di formazione scientifica di un grande Maestro, uno dei più importanti e riconosciuti giuristi del lavoro, non solo in Italia (Aparicio, Baylos 2023; Palomeque 2023).

Umberto Romagnoli si era laureato in Giurisprudenza dieci anni prima, nel 1958, discutendo una tesi in Diritto processuale civile sulla "Successione a titolo particolare nel processo", con relatore Tito Carnacini, gius-processualista allievo di Enrico Redenti, che poi sarà anche Rettore dell'Università di Bologna.

Carnacini insegnava però allora anche Diritto del lavoro, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo bolognese. E dirigeva la Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, nella cui sede a Bologna si riunivano pressoché tutte le sere i giovani componenti della redazione: tra di essi, quando anche Romagnoli comincia a frequentarla, Federico Mancini, già tra i fondatori de *Il Mulino*, che aveva appena pubblicato *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*; inoltre Giorgio

Ghezzi, qualche anno più giovane, pure ben avviato agli studi di Diritto del lavoro. Proprio Mancini fa d'altra parte conoscere a Romagnoli «un suo grandissimo amico che ammirava al limite dell'invidia» (Romagnoli 2017, p. 766 ss.): Gino Giugni. Proprio dall'incontro con Giugni – dirà sempre Romagnoli – «sprigionò la scintilla» che risultò decisiva per il transito dallo studio del Diritto processuale civile al Diritto del lavoro.

Ebbene il contributo dato dai giovani studiosi ora menzionati alla formazione, soprattutto nel corso degli anni sessanta, così come allo sviluppo del Diritto del lavoro è stato fondamentale.

- I giuristi della scuola di Bologna, la cui genesi è stata ora assai sinteticamente ricordata, assieme a quelli della scuola di Bari, fondata quasi contemporaneamente da Gino Giugni, pur con le differenze esistenti tra ciascuno di essi, in effetti promuovono e sostengono allora una dirompente novità di metodo: si trattava di «allargare la ricerca alle dinamiche che precedono e seguono la scrittura della norma» (Romagnoli 2017, p. 767).

Ecco allora che la prima monografia di Umberto Romagnoli, *Il contratto collettivo nell'impresa*, del 1963, a proposito di uno sconosciuto istituto che però «stava crescendo sotto i suoi occhi» (Romagnoli 2017, p. 771), risulta fortemente debitrice della esperienza acquisita da Romagnoli quando, per alcuni anni, fu assunto dall'Italsider di Genova.

A questa seguono *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, del 1967, nonché *Le associazioni sindacali nel processo*, del 1969, importanti studi ora di carattere più tradizionale, nel panorama scientifico ad essi contemporaneo, accompagnati però da ricostruzioni di carattere storico inconsuetamente approfondite.

Il volume qui presentato, dove invece Romagnoli appunto realizza una indagine critica di una concreta esperienza di relazioni industriali, si colloca temporalmente proprio tra queste ultime due opere monografiche. Mentre risale a quei medesimi anni una ricerca sulla formazione extra-legislativa del diritto, condotta in collaborazione fra l'Università di Bari e quella di Bologna.

- Nel contesto scientifico e culturale brevemente descritto, il percorso innovativo del giurista del lavoro Umberto Romagnoli, di carattere spiccatamente anti-dogmatico e anti-positivista, si confronta in effetti con due possibili, non coincidenti direttrici, entrambe in parte allora già seguite, che rispettivamente valorizzano, accanto al metodo giuridico, soprattutto la ricerca empirica ovvero l'approfondimento storico. La scelta che Romagnoli finisce con il fare privilegerà quest'ultimo approccio, come noto. Nella consapevolezza del fatto «che la storia giuridica non è prologo in cielo né scolastica erudizione. E' comprensione e ricostruzione in chiave diacronica dei nessi tra logica giuridica e trasformazione della società, è lettura critica degli svolgimenti normativi finalizzata all'attualizzazione del passato e alla storicizzazione del

presente». Sul presupposto inoltre che «la ricerca storico-giuridica possiede una valenza euristica nettamente superiore rispetto ad ogni altra» (Romagnoli 2017, p. 775).

Ciò caratterizzerà in modo eminente e del tutto peculiare il suo contributo allo studio del Diritto del lavoro (Lassandari 2023).

Tuttavia proprio il volume ora di nuovo pubblicato consente di comprendere con quali e quanti strumenti si sia svolto l'itinerario scientifico di Romagnoli. Inoltre di cogliere, come si è espressa Maria Vittoria Ballestrero (2023), «le premesse di quello sviluppo del profilo di studioso di Umberto Romagnoli che, fermi restando i profondi legami con Mancini e Giugni, lo porterà per così dire “altrove”: cioè a mettere al centro della sua riflessione il Diritto del lavoro nell'intreccio, scandito dal tempo, tra teorie (giuridiche) e pratiche (politiche), tra la realtà (economica e sociale) del lavoro e la sua rappresentazione formale».

v 2. Introduzione e Prefazione al volume: Giugni sulla consultazione e Romagnoli sul metodo.

Nel libro emerge immediatamente un confronto di grande interesse: l'Introduzione di Giugni, subito seguita da una breve Prefazione di Romagnoli.

Entrambe forniscono in poche pagine una descrizione rispettivamente dei principali risultati acquisiti nonché del metodo seguito. Oltre a consentire di cogliere «un netto slittamento a sinistra rispetto alle intenzioni dei promotori di quella ricerca empirica» (Ballestrero 2023).

Giugni è d'altra parte anche molto interessato a precisare alcuni concetti. A partire da che cosa debba intendersi per «consultazione», che sempre «presuppone l'esistenza di due centri di interesse separati in posizione di conflitto attuale o potenziale» (a differenza di «altri modelli di rapporti che postulano invece il superamento del conflitto medesimo e del dualismo fondamentale degli interessi dedotti nell'impresa»: p. 7 ss.); e comunque «accetta il potere dell'imprenditore come un dato di fatto senza contestarne la fonte» (p. 9).

Indaga in tal modo subito il tema cruciale della relazione tra «consultazione» e «contrattazione aziendale», descrivendo quanto accaduto in Gran Bretagna. Dove – secondo il «Rapporto della commissione reale presieduta da Lord Donovan» – si è assistito ad un «superamento nei fatti», più che al «fallimento» del metodo della *joint consultation*. Poiché «l'area della contrattazione aziendale “informale” – quella cioè che si svolge di fatto, in un contesto confuso di procedure, in cui il Rapporto, nel suo *leit-motiv*, propone di portar ordine – ha eroso le competenze degli organi di consultazione. Ma, in una certa misura, questi hanno preparato l'altra, creando le premesse per una discussione di problemi, che ormai, ad uno stadio più avanzato, tendono a formare oggetto di rapporti negoziali veri e propri».

Ebbene – osserva sempre Giugni – «l'esperienza Bassetti, come la presente ricerca dimostra, rivela singolari punti di affinità con tale vicenda» (p. 11).

Frutto di «una campagna o ... retorica» discutibile, quella della «predicazione di una mentalità "produttivistica"» (p. 12 ss.), accolta da Cisl e Uil soprattutto «per sortire da una condizione di isolamento», respinta invece dalla Cgil per una «opposizione ... soprattutto ideologica» (p. 20), la consultazione mista trova nella società Bassetti molteplici e compositi elementi che ne consentono e favoriscono l'esperimento. Mentre è «la grande ripresa della lotta sindacale», pochi anni dopo l'introduzione dell'istituto nell'impresa, assieme all'imporsi di principi nuovi come quello della «ammissibilità di rapporti negoziali a livello di impresa», a consentire alla «consultazione mista» di «assorbire, sotto l'influsso di situazioni generali, caratteri più aderenti al dinamico corso dei rapporti sindacali» (p. 15 ss.).

Questi ultimi presuppongono che «il conflitto è la premessa di fatto necessaria» (p. 16): cosicché appare corretto parlare di «collaborazione conflittuale». Senza «confusione di ruoli» quale si è verificata in altri casi, ad esempio nella cogestione tedesca, «che presuppone una convergenza di interessi, mediata da organi comuni» (pp. 17 e 25).

In definitiva – rileva sempre Giugni – la consultazione mista in Bassetti ha inciso modestamente sul rapporto con l'organizzazione dell'impresa, specie per quel che concerne l'influenza «sui rapporti gerarchici» (p. 18). Quanto invece alla relazione con il sindacato, l'esperienza, che emerge «eminentemente da un'esigenza imprenditoriale e da una volontà tesa all'innovazione in funzione dell'efficienza» (p. 20), risulta significativa soprattutto perché «quando i sindacati o la stessa commissione interna sotto la spinta di questi ... premetterono nel senso della negoziazione aziendale, trovarono ... un agile punto di raccordo nella già esistente struttura di consultazione» (p. 21).

Ad esito del descritto percorso evolutivo, che si svolge nell'arco di più anni, si transita così «dalla consultazione produttivistica alla consultazione aziendale». Appare inoltre corretto parlare di «contrattazione nella consultazione» (p. 22).

«L'analisi di una particolare e singolare esperienza aziendale» - conclude Giugni - «può fornire qualche indicazione o quantomeno stimolare una discussione basata su avvenimenti, non su parole» (p. 26).

Note

[1] Le citazioni, qui e di seguito, quando non ci sono altri riferimenti, sono tutte tratte da *Contrattazione e partecipazione. Studio di relazioni industriali in una azienda italiana*, Il Mulino, Bologna, 1968, qui ripubblicato.

«L'analisi di una particolare e singolare esperienza aziendale» - conclude Giugni - «può fornire qualche indicazione o quantomeno stimolare una discussione basata su avvenimenti, non su parole» (p. 26).

Ma come sono descritti appunto questi avvenimenti da Umberto Romagnoli, giurista del lavoro e non sociologo né studioso delle relazioni industriali?

Ebbene Romagnoli si serve soprattutto di «interviste e colloqui esplorativi con dirigenti aziendali e operatori sindacali» (p. 29 ss.), così come della «copiosa documentazione esistente negli archivi e negli uffici Bassetti», in relazione ad un preciso obiettivo. Quello cioè di «assegnare il necessario rilievo ai fattori di natura storica, politica e sociologica - in breve ai fattori extra-normativi - nel momento dell'interpretazione sistematica di un vasto complesso di regole di comportamento poste in essere dalla autonomia negoziale dei privati, per poter gettare luce sugli interessi di cui gli "accordi di consultazione mista" sono espressione e sui conflitti che essi pongono sul piano formale». In appendice al volume peraltro sono riportati tutti i principali accordi e documenti, sulla cui base la CM viene nel tempo disciplinata.

Emerge così, in maniera del tutto consapevole e limpida, un elemento caratterizzante l'intera produzione scientifica di Umberto Romagnoli.

D'altra parte - prosegue l'autore - il suo frequente intervento «con valutazioni e giudizi di carattere soggettivo» si deve «alla determinazione metodologica, pressoché obbligata in sede di studi di storia contemporanea, di confrontare lo sviluppo reale della vicenda con un modello teorico di riferimento». Il «dato fattuale» - viene precisato ancora - «è in genere riportato a scopo di esemplificazione o di conferma delle "tesi" o interpretazioni prospettate».

Ancora - ma «probabilmente questa è stata la scelta metodologica più difficile e delicata che l'autore abbia dovuto compiere» - nell'occasione matura «il convincimento che l'esperienza sottoposta ad esame, per le particolarità del suo andamento, si prestava ottimamente ad essere indagata come "uno spaccato" dell'evoluzione della ideologia e della pratica sindacale in atto nel nostro paese, piuttosto che come storia di accadimenti circoscritti all'ambito di una impresa». Pertanto nel volume «la dimensione istituzionale tende a superare la dimensione meramente aziendale; dalla descrizione dell'effettiva meccanica del fenomeno la prospettiva dell'indagine spesso si allarga ad includere l'intero sistema di relazioni industriali».

Scelta squisitamente di metodo è infine anche quella di suddividere il volume in due parti «distinte, benché strettamente connesse e interdipendenti». Nella prima è così «analizzata l'esperienza di partecipazione e consultazione mista dal 1958 al 1967, isolandone le componenti e le tendenze nel contesto evolutivo delle strutture e delle

politiche dell'impresa». All'interno della seconda parte invece «l'indagine è prevalentemente incentrata sulla ricerca delle interazioni che, nel medesimo periodo di tempo, si sono determinate tra la consultazione mista e l'azione contrattuale sindacale nel quadro dell'evoluzione complessiva delle relazioni industriali».

Ad unirle è il «tentativo di conciliare, dopo averle separate allo scopo di precisarne i contorni e le autonome motivazioni, la logica manageriale della consultazione mista con la logica schiettamente sindacale ad essa giustapposta, controllandone in sintesi finale, per quanto provvisoria, il grado di convergenza e il rapporto di reciproca non-integrazione».

Nell'occasione si palesa comunque – questa la chiosa finale – «una realtà continuamente percorsa da tensioni e contraddizioni e sempre alla ricerca di una difficile coesione interna attraverso equilibri instabili».

viii

3. I contenuti dell'analisi: caratteri e limiti della «consultazione mista» in Bassetti.

Romagnoli si sofferma innanzitutto sul contesto in cui matura l'esperienza di «consultazione mista» presso l'importante impresa tessile: dando conto cioè del dato «geografico e sociale» (p. 35 ss.), così come «occupazionale» (con attenzione alla presenza della manodopera femminile). Per poi descrivere attraverso quali momenti e soprattutto nell'ambito di quali accordi aziendali sorge la CM: «una politica di relazioni industriali basata sulla partecipazione operaia e sindacale alla soluzione dei problemi attinenti alla gestione del personale ed all'organizzazione del lavoro» (p. 38).

Assume così innanzitutto rilievo un accordo sindacale, risalente al 14 maggio 1958, che vede l'impresa proporre la novità, profittando della «richiesta sindacale di istituire un premio di produzione» (p. 38 ss.). La CM è comunque introdotta, ad esito di ciò, in connessione a «ragioni reali e più profonde»: «dal lato dei sindacati dei lavoratori, si tratta di ottenere il riconoscimento del principio di contrattazione aziendale; dal lato della Bassetti, si tratta di stabilire in azienda un clima di maggior collaborazione produttivistica».

ix

Nell'accordo, che sarà però sottoscritto esclusivamente da Filta-Cisl e Uilt-Uil, viene in particolare codificato il «principio del lavoro congiunto» (p. 39 ss.), configurato attorno a due «manifestazioni salienti e caratteristiche» del medesimo, cui sono dedicati due separati articoli: la «consultazione» e la «collaborazione».

In seguito, alla luce di problemi che la concreta gestione dell'istituto farà emergere, la disciplina della CM sarà modificata nel 1963, con la predisposizione di un «nuovo statuto» che «riformula i principi generali ... con maggiore cautela e precisione analitica» (p. 40). Ove soprattutto si rinuncia all'«ambizioso proposito di risolvere i

contrasti di classe per acquistare quello – più modesto ma più realistico – di canalizzarne lo sviluppo attraverso una spartizione contrattuale del potere» (p. 43). Mentre nel 1965 un ulteriore accordo aziendale, questa volta unitario (dopo che comunque pure la Filt-Cgil nel 1963 aveva sottoscritto altro importante accordo aziendale integrativo del contratto collettivo nazionale), modificherà ed amplierà la funzione della CM.

Si tratta di anni, quelli considerati, che vedono evolvere in modo notevolissimo l'intero modello di relazioni industriali. Mentre in Bassetti si transita da una esperienza proposta dall'impresa, anche alla luce del protagonismo e ruolo politico ricoperto dall'imprenditore ^[2], «sostanzialmente estranea alla realtà del movimento sindacale dell'epoca», ad una incisiva modificazione della medesima, «non appena si è collegata a più vaste esperienze politiche e culturali» (p. 45 ss.).

x Ebbene risulta allora palese come in origine non mancassero rispetto alla CM elementi definiti equivoci. Il primo dei quali concerne il concepire «la consultazione ... in maniera tale da implicare necessariamente una omogeneità o comunione di interessi tra imprenditore e maestranze» (p. 48): con una riconduzione dunque nell'ambito della «collaborazione». Aspetto questo reso esplicito in più occasioni; frutto però di «orientamento ideologico», considerato che «la consultazione ... può essere considerata e utilmente esercitata anche nella cornice di fini e interessi confliggenti» (p. 50). L'«equivoco» sarà appunto superato in modo chiaro e risolutivo solo nella seconda metà degli anni sessanta.

Appariva inoltre evidente l'intenzione di realizzare soprattutto «un rapporto diretto tra imprenditori e lavoratori»; pur senza impiegare la CM «in funzione antisindacale»: anzi utilizzando lo strumento per condurre il «sindacato verso posizioni responsabili» (p. 53 ss.). Tuttavia il rilancio della CM, nel 1965, avverrà solo quando viene compreso che proprio il sindacato debba assumere un ruolo da protagonista.

Mentre ulteriori aspetti hanno evidenziato, in particolare nella fase di gestione, difficoltà e contraddizioni.

x Così non deve essere sottovalutato il dato per cui la CM «ha certamente contribuito a modificare le condizioni e le forme di esercizio del potere aziendale nella misura in cui la direzione, obbligata “a far capire” le decisioni che intende adottare, deve preliminarmente farne oggetto di comunicazione. Ed anche una consultazione basata sulla mera informazione può ben essere – è stata – “effettiva”, perché “essere al corrente e comprendere è già partecipare”» (p. 61 ss.).

Senza che ciò in ogni caso mettesse in discussione il potere della «tecnostruttura» e tantomeno la sua legittimazione, se è vero che «“là dove ci sono dei capi che funzionano, funziona anche la CM: magari è stata la CM a far funzionare il capo” (p. 66) ^[3]».

La CM è anzi «utilizzata per mettere al passo con le esigenze di rinnovamento sia il corpo della gerarchia aziendale, fino ai gradini più bassi, sia l'intera collettività aziendale» (p. 67). Cosicché «la “funzione della consultazione”, come quella commerciale o di produzione, deve tradursi in (e corrispondere ad) una categoria organizzativa identificabile nel quadro della organizzazione funzionale dell'azienda» (p. 71).

Alla Bassetti però contemporaneamente sono evidenti atteggiamenti esitanti o non convinti o anche (pur non apertamente, per intuibili ragioni) critici della direzione. Vere e proprie forme di resistenza invece, «ai livelli gerarchici inferiori», da parte dei capi intermedi, che «“si sentono tagliati fuori”» (p. 75).

Mentre sul fronte della rappresentanza dei lavoratori emerge il «diffuso malessere derivante dal fatto che gli organi della CM coinvolti nei compiti, nelle responsabilità e, almeno indirettamente, negli interessi della direzione, erano chiamati a sostenere un “doppio ruolo”» (problema peraltro «comune alle consolidate esperienze inglesi, francesi e tedesche in tema di comitati misti»). Ciò generando un «conflitto di lealtà» (p. 83 ss.).

Si tratta di un aspetto problematico che il sistema di regole sulle competenze dei comitati di CM, individuate senza «limitazioni troppo rigide», contribuisce ad enfatizzare. Soprattutto per quel che concerne la complessa relazione con la Commissione interna, in Bassetti resa problematica dal fatto che la Cgil (ben radicata presso l'impresa, con più del quaranta per cento dei voti e l'attribuzione di tre seggi nelle Commissioni interne degli stabilimenti di Rescaldina e Vimercate) era parte della seconda ma non della prima. Da ciò derivando anche disfunzioni per la direzione aziendale, «costretta a riesaminare lo stesso problema in due sedi» (p. 100).

Verrà deciso allora di abbandonare progressivamente l'«ostracismo» nei confronti della Cgil, fino a coinvolgere direttamente la Commissione interna, nel 1965, nelle riunioni dei comitati di CM. D'altra parte, osserva Romagnoli, «il comitato di CM non poteva, e non può, essere il veicolo della tendenza, emersa nella storia sindacale dell'ultimo decennio, all'esautoramento della commissione interna, perché la sua mancanza di rappresentatività relativamente al personale gli toglie la capacità di porsi come valido interlocutore della direzione» (p. 101).

4. Segue: le relazioni sindacali ai tempi della «consultazione mista».

Successivamente alla introduzione della CM tuttavia come si è configurata la dinamica sindacale in Bassetti? Al tema, affrontato appunto all'interno della seconda parte, plausibilmente Romagnoli conferiva maggiore importanza, posto che lo «“spaccato” dell'evoluzione dell'ideologia e della pratica sindacale in atto» lo «interessa assai più che ... un modesto esperimento aziendale di partecipazione» (Ballestrero 2023).

Note

[2] Piero Bassetti apparteneva all'area cattolico sociale della Democrazia cristiana e già allora ricopriva importanti funzioni istituzionali: era infatti in quegli anni assessore al Comune di Milano; dal 1970 sarà il primo presidente della Regione Lombardia; dal 1976 al 1982 siederà invece in Parlamento.

[3] Nel testo Romagnoli riporta una dichiarazione di Piero Bassetti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Accornero A., (1969), *La «consultazione mista» in Bassetti*, in QRS, p. 140 ss.

Aparicio J., Baylos A., (2023), *Recordando a Umberto Romagnoli*, in *Homenaje a Umberto Romagnoli*, Albacete: Ed. Bomarzo.

Ballestrero M.V. (2023), *Umberto Romagnoli. In memoriam*, in LD.

Bavaro V. (2012), *Azienda, contratto e sindacato*, Bari: Cacucci.

Biasi M., (2013), *Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e prospettive nel confronto con il modello tedesco ed europeo*, Milano: Egea.

Corti M., (2012), *La partecipazione dei lavoratori. La cornice europea e l'esperienza comparata*, Milano: Vita e pensiero.

– (2009), *Della produttività e diritto del lavoro*, in RGL. I, p. 175 ss..

Ghezzi G., (1978), *La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese ed il sistema contrattuale delle informazioni e della consultazione del sindacato*, in RGL, I, p. 3 ss. nonché in *Commentario della Costituzione, sub art. 46*, a cura di G. Branca, Bologna/Roma: Zanichelli/Società editrice Il foro italiano, p. 69 ss.

– (1981), poi 2012), *Processo al sindacato*, Bari: De Donato, quindi ripubblicato, Roma: Ediesse.

– (2011), *Il caso Fiat: una crisi di sistema?*, in LD, p. 239 ss.

– (2011), *La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori*, a cura di F. Carinci, Milano: Ipsosa.

Lassandari A., (2012), *Un processo mai concluso. Prologo a Processo al sindacato*, Roma: Ediesse, p. 7 ss.

– (2023), *Umberto Romagnoli*, in LDE, n. 1.

– (2016), *L'attuazione degli articoli 39 e 46 della Costituzione*, a cura della Rivista giuridica del lavoro, Roma: Ediesse.

Martelloni F., (2012), *Postfazione a Processo al sindacato*, Roma: Ediesse, p. 147 ss.

Palomeque M.C., (2023), *Umberto Romagnoli, lavoro e diritto*, in TyD, n. 97, p. 1 ss.

Pedrazzoli M., (1985), *Sull'introduzione per via contrattuale di comitati consultivi paritetici nel gruppo Iri*, in RIDL, I, 217 ss.

- (1991), *Alternative italiane sulla partecipazione nel quadro europeo: la cogestione*, in DLRI, p. 1 ss.

Perulli A., (1999), *Il testo unico sul sistema di relazioni sindacali e di partecipazione della Electrolux-Zanussi*, in LD, p. 41 ss.

Romagnoli U., (2003), *Il diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, in LD, p. 569 ss.

- (2012), *La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato)*, in LD, p. 3 ss.

- (2013), *La transizione infinita verso la flessibilità «buona»*, in LD, p. 155 ss.

- (2015a), *Controcorrente*, in LD, p. 3 ss.

- (2015b), *L'irresistibile ascesa della licenza di licenziare*, in LD, p. 227 ss.

- (2016), *Introduzione a Autonomia e subordinazione del diritto del lavoro. Per i trenta anni di Lavoro e diritto*, in LD, p. 567 ss.

- (2017), *«Ragionevoli utopie». Cultura giuridica del lavoro e cittadinanza sociale, Intervista di Giovanni Cazzetta*, in QF, XLVI, p. 761 ss.

NOTE

1. Le citazioni, qui e di seguito, quando non ci sono altri riferimenti, sono tutte tratte da *Contrattazione e partecipazione. Studio di relazioni industriali in una azienda italiana*, Il Mulino, Bologna, 1968, qui ripubblicato.

[vai al testo](#)

2. Piero Bassetti apparteneva all'area cattolico sociale della Democrazia cristiana e già allora ricopriva importanti funzioni istituzionali: era infatti in quegli anni assessore al Comune di Milano; dal 1970 sarà il primo presidente della Regione Lombardia; dal 1976 al 1982 siederà invece in Parlamento.

[vai al testo](#)

3. Nel testo Romagnoli riporta una dichiarazione di Piero Bassetti.

[vai al testo](#)

4. Vedi la nota 2.

[vai al testo](#)